

PROPOSTA N. 3370 del 24/10/2018

OGGETTO: Consultazione di mercato per l'affidamento del "Servizio di assistenza tecnica, manutenzione ed implementazione del software gestionale – Progetto Torno Subito"-
Approvazione Avviso Pubblico

IL DIRETTORE GENERALE

vista la legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 concernente "Nuove disposizioni in materia di Diritto agli Studi Universitari", con cui, tra l'altro, è istituito l'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu;

vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione" con la quale tra l'altro l'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza Di.S.Co;

vista la determinazione direttoriale n. 1048 del 14 ottobre 2015 con la quale vengono rimodulate le strutture e i servizi di Laziodisu e viene assegnato all'Area 3 – Provveditorato e Patrimonio "l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori, servizi strumentali al funzionamento di tutte le Aree comprese quelle territoriali di Laziodisu";

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 28 novembre 2016 con il quale si è provveduto al conferimento dell'incarico di Direttore Generale all'Ing. Antonio De Michele e il successivo provvedimento di conferma di cui al Decreto del medesimo Commissario n. 45 del 30 dicembre 2016;

visto il Decreto del Commissario Straordinario di Laziodisu n. 45 del 30 dicembre 2016, avente ad oggetto "Revoca Decreto n. 41 del 19/12/2016 e conferma nomina del Direttore Generale", con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Ente all'Ing. Antonio De Michele;

vista la determinazione direttoriale n. 2069 del 30 giugno 2017, con la quale è stato conferito l'incarico della posizione organizzativa "Servizio 3.1. Gare e Contratti" dell'Area 3 Provveditorato e Patrimonio a Saverio Fata a far data dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2018;

vista la determinazione direttoriale n. 2272 del 20 luglio 2017, con la quale a Saverio Fata è stato conferito *ad interim* l'incarico della posizione organizzativa "Servizio 3.2. Gestione Acquisizione Beni Strumentali Albo Fornitori" e la nota prot. num. 12617 del 5 luglio 2018 con la quale il suddetto incarico *ad interim* è stato prorogato al 30 novembre 2018;

visto l'art. 19, comma 1 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Laziodisu che assegna le funzioni vicarie in caso di assenza temporanea del Dirigente al Direttore Generale;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a oggetto *“Nomina del Commissario Straordinario regionale dell’Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu”* con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo quale Commissario Straordinario di Laziodisu a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale decadenza del Commissario uscente;

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 19 ottobre 2018, concernente: *“Proroga temporanea dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente per il Diritto allo Studio e la promozione della conoscenza “DiSCo””*, con cui è stato prorogato l’incarico di Direttore Generale dell’Ente all’Ing. Antonio De Michele;

vista la comunicazione del Responsabile della posizione organizzativa *“Servizi informativi”*, Ing. Leonardo Farnesi, trasmessa con email del 16 e 17 ottobre 2018 all’*Area 3.1.-Gare e contratti*, in cui viene espresso il fabbisogno dell’Ente in ordine all’assistenza tecnica, manutenzione ed implementazione, per la durata triennale, del software gestionale, attualmente in uso, per la gestione del Progetto *“Torno subito”*;

considerato che l’Amministrazione ritiene maggiormente conveniente continuare ad avvalersi del software gestionale attualmente in uso ed implementarlo piuttosto che procedere ad una sua sostituzione e che conseguentemente è necessario verificare se siano presenti sul mercato altri operatori in grado di effettuare una adeguata manutenzione e l’implementazione del suddetto software gestionale creato per Di.S.Co. (già Laziodisu), nonché fornire adeguata assistenza tecnica;

considerato che il software gestionale attualmente in utilizzo è stato realizzato, appositamente per le esigenze di Di.S.Co. (già Laziodisu), creato e sviluppato dalla soc. MEDIA ENGINEERING srl (P.I. 08247831004, Via Nizza 59, 00198 Roma), e presenta le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche della piattaforma software:

La piattaforma, sviluppata su richieste ed esigenze specifiche dell’Ente, è stata realizzata utilizzando software stack MEAN che consente di gestire sia l’ambiente front-end, sviluppato in AngularJS, sia il back-end, sviluppato in Node.js e Express.js. La “M” dell’acronimo MEAN indica infine il database MongoDB che è di tipo non relazionale (NoSQL) e orientato ai documenti (JSON).

Articolazione della piattaforma:

La prima parte della piattaforma, denominata “Formulario”, è dedicata a tutti coloro che vogliono partecipare al nuovo bando e ne soddisfano i requisiti. La sezione permette di inserire i dati necessari all’invio della domanda suddivisi nelle categorie Anagrafica, Curriculum, Progetto da presentare, Partners, Allegati e Budget.

La seconda parte “Valutazione” è un processo utilizzato dagli uffici per effettuare una valutazione formale per verificare la conformità dei dati inseriti e la documentazione allegata dai partecipanti ed una valutazione di Merito per assegnare un valore alla qualità della proposta progettuale.

La terza parte della piattaforma permette di accedere sezione "Progetto" e abilita gli idonei al programma alla gestione del loro profilo personale e del loro progetto attivandolo, modificandolo, concludendolo o rinunciando.

La sezione "Gestionale" permette agli operatori di lavorare sulle richieste inviate dai partecipanti di tutti i bandi. Ciascun operatore può prendere in carico la richiesta, modificarne i dati e/o inviare eventuali comunicazioni ai beneficiari in modo che essi possano integrare la parte non conforme. Una volta finalizzata/lavorata la richiesta, i dati nella scheda del beneficiario vengono aggiornati mentre quelli originari vengono salvati nell'apposita sezione "history" in modo da tracciare tutte le modifiche effettuate. Nella sottosezione "Gestione Finanziaria" è possibile modificare lo stato dei pagamenti ed esportare l'elenco di quelli eseguiti in un file excel.

visto il par. 1 delle Linee guida n. 8 del 13 settembre 2017 dell'ANAC per il “ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” che sul punto dell’infungibilità di un servizio precisa espressamente che: *“In via preliminare appare opportuno ricordare che, da un punto di vista giuridico ed economico, i concetti di **infungibilità ed esclusività** non sono sinonimi. L’esclusiva attiene all’esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio, **mentre un bene o servizio è infungibile se è l’unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno.** In altri termini, un bene può essere sostituibile a un altro soggetto a privativa industriale, in quanto permette di soddisfare il medesimo bisogno garantito dal secondo. **Un bene o servizio può essere infungibile, anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso.** Per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente **infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe all’evidenza pubblica, considerato che l’esito di un’eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e risorse.** Naturalmente, trattandosi di una deroga all’evidenza pubblica, occorre che l’infungibilità sia **debitamente accertata e motivata nella delibera o determina a contrarre dell’amministrazione**”;*

visto il par. 2.3 delle medesime Linee guida - che recita espressamente che: *“In questi casi, la stazione appaltante deve informare il mercato, con congruo anticipo, circa le proprie intenzioni di acquisto, **invitando gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l’esistenza di un unico fornitore** La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di **esplorazione del mercato tramite avviso pubblicato sul proprio profilo di committente**, dandone adeguata pubblicità nell’home page, per un periodo non inferiore a **quindici giorni** ovvero scegliendo altre forme idonee a garantire la trasparenza del proprio operato e la più ampia diffusione dell’iniziativa e la maggiore partecipazione alla stessa”;*

visto, altresì, le ulteriori previsioni contenute nel par. 2.3 delle Linee guida sopra indicate che recitano espressamente che: *“Sotto un diverso profilo, occorre precisare che la stazione appaltante non può basare la motivazione della propria scelta di derogare all’evidenza pubblica sulla base dei risultati di consultazioni condotte in passato. Infatti, nel tempo le condizioni che hanno portato a riconoscere l’infungibilità della fornitura o del servizio possono variare. Peraltro, «in giurisprudenza è stato puntualizzato che la **“unicità” dello “operatore economico determinato”**, id est del prodotto o del servizio, chiesta dalla norma in parola, non esprime un concetto astratto, essendo un rispettivo esempio ben difficilmente rinvenibile in rerum natura, bensì*

ne è ragionevole l'interpretazione secondo cui va considerato "unico" il prodotto che, anche in relazione al fattore temporale, "in quel momento, sia pronto all'uso, senza necessità di adeguamenti, modifiche ed ulteriori incrementi ed adattamenti", pena altrimenti una lettura della norma stessa trasmodante in una interpretatio abrogans della medesima, non conforme al canone pur restrittivo individuato dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria». In sostanza, la dimostrazione dell'infungibilità del servizio o della fornitura si deve basare su valutazioni attuali, non legate ai risultati di precedenti verifiche o a ipotesi circa futuri sviluppi nel mercato, che, pure, vanno presi in considerazione per la determinazione della durata dell'affidamento";

ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, pubblicare un Avviso volto a consultare il mercato al fine di verificare l'infungibilità delle prestazioni di assistenza tecnica, manutenzione ed implementazione del software gestionale su descritto di cui si avvale l'Amministrazione per la gestione del Progetto "Torno subito";

ritenuto opportuno pubblicizzare l'Avviso di cui sopra per un periodo di quindici giorni sul profilo del committente, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida n. 8 dell'Anac secondo cui "La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato tramite avviso pubblicato sul proprio profilo di committente, dandone adeguata pubblicità nell'home page, per un periodo non inferiore a quindici giorni";

considerato che nel caso in cui venga confermata l'infungibilità delle prestazioni del servizio richiesto, l'Amministrazione procederà con l'affidamento del servizio, per due anni più un anno di eventuale rinnovo, al medesimo operatore economico che ha realizzato ed implementato il suddetto software gestionale, ossia alla soc. MEDIA ENGINEERING srl (P.I. 08247831004, Via Nizza 59, 00198 Roma), ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto n. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto ritiene che l'operatore che ha realizzato il suddetto software possa garantire con adeguata efficienza il soddisfacimento delle finalità perseguite dall'Amministrazione;

preso atto che la presenza di altri operatori economici sul mercato, invece, rende il servizio in oggetto fungibile e che, di conseguenza, l'operatore in grado di eseguire il servizio verrà individuato attraverso l'avvio di una apposita procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b), d.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

considerato che l'Amministrazione, nel caso di attivazione della procedura negoziata di cui all'art. 36, co. 2 lett. B), ritiene di consentire comunque la partecipazione dell'operatore uscente per la sua peculiare condizione di creatore e sviluppatore del software in uso all'Amministrazione, sia avendo questi sempre eseguito a regola d'arte le prestazioni connesse al servizio in oggetto (come attestato da comunicazione del RP del 23 ottobre 2018), sia intendendo l'Amministrazione garantire il medesimo livello qualitativo delle prestazioni;

considerato che nell'ipotesi in cui all'esito della presente Consultazione di mercato l'Amministrazione riscontri un numero di operatori inferiore a 10 (dieci), compresa la società creatrice/sviluppatrice del software, l'Amministrazione integrerà il numero degli operatori da invitare alla successiva procedura di scelta del contraente, mediante catalogo MEPA, fino al raggiungimento della quota di 10 (dieci) operatori da invitare alla successiva procedura di scelta del contraente;

considerato che nell'ipotesi in cui, invece, venga riscontrato un numero di operatori superiore o uguale a 10 (dieci), compresa la società creatrice/sviluppatrice del software, l'Amministrazione inviterà tali operatori, purché muniti dei requisiti richiesti nel presente Avviso, alla successiva procedura di scelta del contraente;

considerato pertanto che l'importo annuale stimato dal responsabile del procedimento, Ing. Farnesi, è presuntivamente di € 70.000,00, IVA ESCLUSA e che la durata del servizio è indicata in 36 mesi (con possibilità di rinnovo), tale che il valore complessivo del servizio è stimato in € 210.000,00 i.e.;

considerato che nel caso in cui si proceda ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016 tale importo sarà oggetto di ribasso e nel caso in cui si proceda ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016 sarà eventualmente oggetto di rinegoziazione con l'operatore uscente in ordine ai costi di esecuzione;

considerato che in ogni caso l'affidamento del servizio sarà strutturato tramite Accordo quadro (art. 54 d.lgs. n. 50/2016) con l'operatore aggiudicatario ex art. 36, co. 2 lett. B) o affidatario ex art. 63 co. 2 lett. B) d.lgs. n. 50/2016, al fine di garantire maggiore efficienza e flessibilità nell'esecuzione delle prestazioni;

visto pertanto l'art. 54 del D. lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: *“1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro. 2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3. 3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta”*;

considerato che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di un servizio diverso da quelli previsti dall'art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni;

considerato comunque che non risulta attiva nessuna convenzione CONSIP concernente il servizio di cui tratta;

considerato che non si richiede una sostituzione del software gestionale con altro analogo che svolga le medesime funzionalità e soddisfi le stesse esigenze di quello in uso bensì la manutenzione e l'implementazione del software gestionale già operativo, non è pertinente il ricorso

alla Banca dati del Riuso della P.A. e che, in ogni caso, il software gestionale in questione non è comunque presente nella summenzionata Banca dati del Riuso della P.A.;

preso atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Leonardo Farnesi, Responsabile della posizione organizzativa “*Servizi Informativi*” di Di.S.Co. (già Laziodisu);

visto che l'affidamento del servizio di manutenzione ed implementazione del software gestionale in oggetto rientra nella programmazione biennale relativa a servizi e forniture per il 2018;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 05 dicembre 2017, con il quale è stato adottato il Bilancio di previsione finanziario di Di.S.Co. (già Laziodisu) 2018-2020;

vista la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 3 avente ad oggetto: “*Legge di stabilità regionale 2018*”;

vista la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 4 avente ad oggetto: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020*” con cui la Regione Lazio ha approvato, tra l'altro, il Bilancio di previsione finanziario di Di.S.Co. (già Laziodisu) 2018 – 2020;

vista la Determinazione Direttoriale n. 1725 del 06/06/2018 avente ad oggetto: “*Bilancio di previsione finanziario di Di.S.Co. (già Laziodisu) 2018 – 2020: adozione variazione N. 5*”;

visto il decreto del Commissario Straordinario n. 18 del 06.07.2018 concernente: “*Bilancio di previsione finanziario di Di.S.Co. (già Laziodisu) 2018 – 2020: Adozione variazione n. 7: Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2018*”.

DETERMINA

- 1. che** le premesse costituiscono parte integrante, motivante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di approvare** il testo dell'Avviso di consultazione di mercato e il relativo allegato parti integranti del presente provvedimento (allegati in bozza);
- 3. di procedere** alla pubblicazione dell'Avviso di cui sopra per un periodo di quindici giorni sul profilo del committente nella sezione “*Bandi di Gara- Gare Servizi*” nonché nell'Home page, sezione “*Notizie in evidenza*”;
- 4. che** il presente atto non comporta oneri o spese per l'Amministrazione;
- 5. che** il Responsabile del procedimento è l'Ing. Leonardo Farnesi, Responsabile della posizione organizzativa 5.4. “*Servizi Informativi*” di Di.S.Co. (già Laziodisu).

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data **25/10/2018**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO ING. DE MICHELE ANTONIO** in data **25/10/2018**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Esito istruttoria contabile: **L'ATTO AL MOMENTO NON COMPORTA REGISTRAZIONI CONTABILI**

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA** in data **25/10/2018**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area DIREZIONE GENERALE **ING. DE MICHELE ANTONIO** in data **26/10/2018**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3370 del 24/10/2018, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **ING. DE MICHELE ANTONIO** In data **26/10/2018**